

STATUTO

ASSOCIAZIONE "ENERGY@HOME"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita l'Associazione legalmente riconosciuta denominata "Energy@home" (di seguito "Associazione"), con sede legale e operativa in Roma, Corso di Italia 41.

2. L'Associazione svolge la sua attività su tutto il territorio dello Stato Italiano, nonché all'estero e ha una durata di anni 20 (venti) dalla sua costituzione.

ARTICOLO 2 - SCOPO

1. L'Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, ha lo scopo di:

a. promuovere, sviluppare e diffondere ad ogni livello tecnologie e servizi per l'efficienza energetica nell'ambito domestico, per un più vantaggioso ed economico utilizzo degli elettrodomestici tramite nuove tecnologie di telecomunicazione, per un risparmio energetico e per la partecipazione attiva del consumatore nella gestione dei propri consumi e dei propri elettrodomestici.

L'Associazione intende quindi promuovere verso la collettività un nuovo e più funzionale approccio alla gestione, anche da remoto, degli apparati domestici, in una visione volta al migliore utilizzo dei sistemi energetici;

b. definire e gestire un insieme di soluzioni, inerenti alle finalità di cui al precedente punto a., in forma di specifiche tecniche aperte all'utilizzo da parte di qualunque soggetto;

c. organizzare, finanziare e partecipare a incontri, manifestazioni o eventi finalizzati alla presentazione e promozione di quanto previsto nelle precedenti lettere a. e b.;

d. fornire ai propri membri un forum per discutere, studiare e proporre soluzioni tecniche nonché raccogliere ed elaborare notizie e dati statistici relativi a quanto previsto nelle precedenti lettere a. e b.;

e. rappresentare i propri membri - relativamente alle attività pertinenti all'Associazione - nei confronti delle Autorità e dei terzi, tutelandone gli interessi generali e favorendone lo sviluppo tecnico ed economico;

f. contribuire, per opera di rappresentanti dei propri Associati, ai lavori di Comitati, Enti e Organismi, anche a livello internazionale;

g. partecipare a iniziative internazionali di promozione e coordinamento delle attività di cui alle precedenti lettere a. e b. e all'educazione all'utilizzo dei risultati della Associazione;

h. proporre e finanziare attività di ricerca coerenti con lo scopo della Associazione;

i. promuovere e perseguire azioni dirette o indirette finalizzate al raggiungimento dei summenzionati obiettivi;

j. promuovere accordi, iniziative o collaborazioni con altri enti pubblici o privati su materie di comune interesse.

2. L'Associazione, nei limiti di legge, potrà compiere ogni atto, iniziativa o attività che sia strumentale al raggiungimento dei suddetti scopi, escluso per l'Associazione l'esercizio esclusivo o principale di attività commerciali.

3. Per il perseguimento dei propri fini e fermo quanto previsto al successivo art. 3 comma 1, l'Associazione è aperta all'adesione di chiunque e intende arrecare beneficio a qualunque soggetto interessato.

ARTICOLO 3 - ASSOCIATI

1. Possono associarsi i soggetti e gli enti pubblici o privati, anche non riconosciuti, che svolgono o possono svolgere attività nell'ambito dello scopo dell'Associazione di cui al precedente art. 2.

2. Gli Associati ("Associati") si distinguono in Associati fondatori, Associati ordinari e Associati aggregati.

3. Sono Associati fondatori ("Associati Fondatori") coloro che hanno dato vita all'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

4. Sono Associati ordinari ("Associati Ordinari") coloro che saranno associati con tale titolo sulla base di domanda accettata dal Consiglio Direttivo.

5. Sono Associati aggregati ("Associati Aggregati") coloro che saranno associati con tale titolo sulla base di domanda accettata dal Consiglio Direttivo. Gli Associati Aggregati possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione, inclusa la possibilità di accedere liberamente alle informazioni, ma non hanno diritto di voto.

6. Le Affiliate di un Associato possono partecipare a tutte le attività della Associazione ma non hanno diritto di voto. Si intendono per Affiliate ("Affiliate"):

(i) una controllata (ai sensi dell'art.2359 C.C.) di un Associato oppure

(ii) una società di cui un Associato sia una controllata oppure

(iii) una controllata di una società di cui al punto (ii) che precede.

7. Il numero di Associati Ordinari e Associati Aggregati è illimitato.

8. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di rifiutare la domanda di associazione soltanto nel caso in cui il richiedente, sulla base di informazioni oggettive e pubblicamente disponibili, possa seriamente danneggiare la reputazione dell'Associazione.

ARTICOLO 4 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati si obbligano a partecipare alle attività dell'Associazione, nell'ambito degli organi in cui sono chiamati a operare, dando il loro contributo professionale, culturale e creativo per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Gli Associati devono prendere parte all'attività associativa operando con spirito di leale collaborazione nel loro comune interesse e con la dovuta riservatezza secondo quanto previsto nell'articolo 5 del presente Statuto.

3. Salvi in ogni caso i doveri degli Associati alla leale collaborazione, buona fede ed alla riservatezza previsti dal presente Statuto ed in particolare quanto previsto al successivo art. 7.4, resta inteso che ciascun Associato potrà in ogni tempo sviluppare, ideare e sperimentare tecnologie analoghe a quelle che sono oggetto delle attività della Associazione sia in forma individuale sia in forma associata.

ARTICOLO 5 - RISERVATEZZA

1. Gli Associati saranno tenuti a specifici obblighi di riservatezza la cui disciplina è contenuta nel Regolamento dell'Associazione che sarà vincolante per tutti gli Associati.

ARTICOLO 6 - DURATA E RINNOVO DELL'ADESIONE

1. L'adesione all'Associazione ha la durata di 1 (un) anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

ARTICOLO 7 - ESCLUSIONE O PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. La qualità di Associato si perde:

- a. per scioglimento o altra causa di estinzione dell'ente di appartenenza;
- b. per morte o recesso dell'Associato;
- c. per esclusione, ai sensi dei successivi commi 3 e 4.

2. L'Associato che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con apposita lettera raccomandata al Direttore. Il recesso, in ogni caso, avrà effetto dal giorno successivo alla data di ricezione della raccomandata stessa. Le quote associative dovute per l'esercizio in corso sono comunque da versare. L'Associato che recede non ha diritto al rimborso della quota residua.

3. Qualora l'Associato non abbia provveduto al pagamento della quota associativa entro il primo semestre dell'esercizio a cui tale quota si riferisce, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato. Tale delibera determina la perdita della qualità di Associato.

4. Qualora l'Associato agisca in evidente mala fede contro le regole dello Statuto o con finalità avverse allo scopo stesso dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato. Tale delibera determina la perdita della qualità di Associato.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente Onorario;
- d. il Direttore;
- e. il Segretario Generale;
- f. i Gruppi di Lavoro;
- g. il Comitato di Standardizzazione.

2. In considerazione dello spirito non lucrativo dell'Associazione, è stabilito che le persone legittimamente elette alle cariche associative previste dal presente articolo 8 non avranno diritto a percepire alcuna forma di retribuzione.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli Associati (nel seguito "Assemblea") ha potere deliberativo generale, fatte salve le materie devolute dal presente Statuto o dalla legge alla competenza esclusiva di altri organi o soggetti.

2. Gli Associati Fondatori e gli Associati Ordinari (nel seguito "Associati

votanti") designano ciascuno un rappresentante che partecipa all'Assemblea. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un Associato. Ogni Associato votante ha diritto a 1 (un) voto.

3. L'Assemblea è convocata in sede ordinaria o straordinaria.

4. La convocazione dell'Assemblea, in sede ordinaria o straordinaria, è effettuata dal Direttore direttamente o su richiesta di almeno un decimo degli Associati votanti, ovvero su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

5. Nel caso di convocazione su richiesta degli Associati votanti o su richiesta del Consiglio Direttivo, come previsto al precedente comma 4, tale richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e, nel caso di modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto, deve altresì contenere il testo delle modifiche proposte. Essa deve essere indirizzata per lettera raccomandata a/r al Direttore il quale provvederà entro 15 (quindici) giorni lavorativi alla convocazione.

6. L'Assemblea è convocata con avviso inviato agli Associati votanti per e-mail o a mezzo fax almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della riunione. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo e della data della riunione, nonché l'elenco delle materie all'ordine del giorno. Se previsto di volta in volta nell'avviso di convocazione, l'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della

riunione - se nominato - o il notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente colui che la presiede.

7. L'Assemblea ordinaria:

a. approva il rendiconto finanziario (bilancio) annuale e preventivo;

b. ogni 2 (due) esercizi elegge - con i soli voti degli Associati Ordinari, espressi sulla base delle candidature presentate ai sensi del successivo art. 10.1 - 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo;

c. delibera sulle attività dell'Associazione che non siano riservate all'esclusiva competenza di altri organi o che siano ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo, ivi comprese le eventuali modifiche del Regolamento dell'Associazione di cui al successivo articolo 15 del presente statuto.

8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto finanziario annuale e preventivo.

9. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli Associati votanti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi, l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'ipotesi di elezione dei tre membri del Consiglio Direttivo (di cui al precedente comma 7 lettera b)), l'assemblea sarà validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soli Associati Ordinari, mentre in seconda convocazione l'Assemblea si intenderà validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati Ordinari presenti.

10. Le delibere devono essere assunte a voto palese.

11. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, compresi la trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

12. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli Associati votanti, anche per delega. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati votanti, anche per delega. In entrambi i casi, l'Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, salvo quanto previsto al successivo comma 13.

13. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati votanti e il rispetto delle modalità di cui al successivo art. 18.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai Rappresentanti degli Associati Fondatori, come meglio specificato al successivo comma 9, più 3 (tre) membri - salvo quanto previsto al successivo comma 4 - eletti ogni due esercizi dall'Assemblea con i soli voti degli Associati Ordinari sulla base delle candidature presentate dagli stessi ai sensi dei successivi commi.

2. Le candidature devono essere depositate presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

3. Ciascun Associato Ordinario può presentare o concorrere alla presentazione di un solo candidato, comunicandone il nominativo al Direttore dell'Associazione, il quale - con l'ausilio del Segretario Generale - compila la lista dei candidati iscrivendoli in ordine alfabetico, e la trasmette a tutti gli Associati Ordinari.

4. Nel caso in cui il numero delle candidature presentate fosse inferiore a tre, si procederà comunque a votazione secondo le norme appresso indicate, al fine di eleggere in tal caso un numero di consiglieri pari al numero delle candidature stesse.

5. Hanno diritto di presentare le candidature soltanto gli Associati Ordinari

che risultino essere in regola con il pagamento delle quote associative, da comprovare con idonea documentazione.

6. Unitamente a ciascuna candidatura devono essere depositate le accettazioni delle candidature da parte dei singoli interessati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestino l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile.

7. Il voto viene espresso da ciascun Associato Ordinario mediante l'indicazione del nominativo (cognome e nome) di uno o più candidati, fino a un massimo di tre.

8. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze, fino a copertura del numero dei posti da attribuirsi. Nel caso di parità nei voti di preferenza riportati da due o più candidati, si procede a nuova votazione relativamente ai soli candidati che abbiano riportato la parità di voti. Nel caso in cui restino uno o più posti consiliari da assegnare, e vi siano candidati non eletti, si procede a specifica nuova votazione con riferimento ai soli nominativi di questi ultimi. In entrambi i casi suddetti, qualora la votazione non permetta di addivenire alla copertura dei posti consiliari disponibili, questi verranno assegnati mediante sorteggio da effettuarsi secondo le modalità di volta in volta stabilite dal Direttore. I membri eletti dalla Assemblea degli Associati durano in carica 2 (due) esercizi. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dall'incarico, l'Assemblea dovrà essere convocata per le relative sostituzioni.

9. Ogni Associato Fondatore nomina un rappresentante per il Consiglio

Direttivo che dura in carica due esercizi. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dall'incarico, l'Associato Fondatore provvede alla nuova nomina.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore in carica - ovvero, in caso di assenza o grave impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età fra quelli nominati dagli Associati Fondatori - per e-mail o a mezzo fax, almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della riunione. La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Direttore o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

11. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per l'adozione del rendiconto finanziario annuale e preventivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea degli Associati

12. Il Consiglio Direttivo si costituisce validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Le relative deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Direttore ha valore doppio.

13. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; approva, prima della loro diffusione, le comunicazioni ufficiali proposte da membri del Consiglio stesso o dai Gruppi di Lavoro; valuta le proposte in ordine all'attività da svolgere, decide i piani di sviluppo e decide in merito ai progetti ordinari e straordinari.

14. Il Consiglio Direttivo delibera eventuali variazioni della quota associativa, in misura comunque non superiore al 10% rispetto all'esercizio precedente.

15. È compito del Consiglio Direttivo formulare proposte sulle linee generali del piano di attività dell'Associazione.

16. Le attività dell'Associazione sono organizzate in Gruppi di Lavoro. È responsabilità del Consiglio Direttivo formare nuovi Gruppi di Lavoro, nominarne il Responsabile, definirne il mandato e decretarne la chiusura delle attività.

17. Il Consiglio Direttivo si avvale, se ritenuto opportuno, dei Gruppi di Lavoro per l'attuazione dei piani di sviluppo.

18. Il Consiglio Direttivo può chiamare i Responsabili dei Gruppi di Lavoro a partecipare ai propri lavori.

19. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente Onorario.

20. Il primo Consiglio Direttivo sarà composto da quattro membri nominati da ciascun Associato Fondatore in occasione della stipula dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 11 - PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio Direttivo. Il primo Presidente Onorario è nominato in occasione della stipula dell'atto costitutivo.

2. Il Presidente Onorario dura in carica tre esercizi; il mandato è rinnovabile. In ogni caso resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente Onorario.

3. AI Presidente Onorario sono affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza istituzionale.

4. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati senza diritto di voto.

ARTICOLO 12 - DIRETTORE

1. Il Direttore viene nominato, tra i membri del Consiglio Direttivo nominati dagli Associati Fondatori, dal Consiglio stesso che a tal fine si riunisce su convocazione del Direttore in carica e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Il primo Direttore andrà nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

2. Il Direttore dura in carica due esercizi, il mandato è rinnovabile. In ogni caso resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore.

3. Il Direttore ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti degli stessi Associati, dei terzi e in giudizio.

4. Il Direttore presiede le riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

5. Il Direttore porta ad esecuzione le deliberazioni del Consiglio Direttivo e svolge ogni altra funzione che gli venga delegata o assegnata dall'Assemblea degli Associati.

6. In caso di assenza o grave impedimento del Direttore, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Consigliere più anziano di età fra quelli nominati dagli Associati Fondatori.

ARTICOLO 13 - SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati. Il Segretario Generale redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, e gestisce la conservazione degli archivi. In qualità di tesoriere, è responsabile di tutto ciò che riguarda la gestione del patrimonio dell'Associazione. Controfirma i mandati di spesa firmati dal Direttore. Redige il rendiconto finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre per l'adozione al Consiglio Direttivo e per la successiva approvazione all'Assemblea annuale che decide sulla gestione e a cui il Segretario Generale relaziona in merito.

ARTICOLO 14 - GRUPPI DI LAVORO E COMITATO DI STANDARDIZZAZIONE

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire dei Gruppi di Lavoro costituiti da membri nominati dallo stesso Consiglio, che ne stabilisce il numero di volta in volta.

2. Possono appartenere ai Gruppi di Lavoro rappresentanti degli Associati. I Gruppi di Lavoro possono invitare a partecipare terzi (es. esperti del settore di riconosciuta capacità ed esperienza), previa sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza.

3. Ogni Gruppo di Lavoro ha un responsabile. Il Responsabile di ogni Gruppo di Lavoro (di seguito "il Responsabile") è eletto dal Consiglio Direttivo.

4. Le procedure operative relative all'attività di ogni Gruppo di Lavoro sono

approvate dal Consiglio Direttivo.

5. Anche il Responsabile, direttamente o su indicazione anche di un singolo Associato, può invitare terzi a partecipare alle attività del Gruppo di Lavoro.

6. Il Comitato di Standardizzazione è l'organo tecnico dell'Associazione che gestisce il processo di definizione della Specifica Tecnica di Energy@home.

7. Il Comitato di Standardizzazione è composto da un rappresentante per ciascuno degli Associati. Ogni Associato può in ogni tempo sostituire il componente di rispettiva nomina. Il Comitato elegge al proprio interno un Coordinatore.

8. Le procedure operative relative all'attività del Comitato di Standardizzazione sono approvate dall'Assemblea.

9. Le attività e i resoconti del Comitato di Standardizzazione devono essere presentati al Consiglio Direttivo per approvazione prima di essere diffusi all'esterno dell'Associazione. L'approvazione del Consiglio Direttivo consiste nella verifica del rispetto, da parte del Comitato di Standardizzazione, delle procedure approvate dall'Assemblea.

ARTICOLO 15 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED USO DEL MARCHIO

1. Al fine di massimizzare l'adozione e limitare vincoli all'uso dei diritti di proprietà intellettuale (IPR) da parte degli Associati, sia per quanto attiene agli IPR pregressi apportati da singoli Associati sia per quanto attiene agli IPR che verranno generati dalle elaborazioni svolte nell'ambito dell'Associazione, si fa rinvio ad apposita disciplina contenuta nel Regolamento

dell'Associazione che è vincolante per tutti gli Associati.

2. La creazione, l'uso e la tutela dei marchi, dei loghi e dei segni distintivi dell'Associazione sono disciplinati anch'essi nel Regolamento dell'Associazione di cui al precedente comma.

ARTICOLO 16 - FONDO COMUNE

1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote associative versate dagli Associati;
- b. da eventuali sovvenzioni, lasciti ed erogazioni da parte degli Associati o di terzi;
- c. da eventuali quote versate dagli Associati o da terzi per la realizzazione di particolari progetti mirati al raggiungimento degli scopi sociali;
- d. da eventuali entrate derivanti dall'attività dell'Associazione, nonché dai beni e da ogni altra entità suscettibile di valutazione economica che, a qualsiasi titolo, pervenga all'Associazione.

2. La quota di ingresso all'Associazione permette la partecipazione alla stessa per un esercizio.

3. La quota associativa, per il primo esercizio, è stabilita nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare variazioni di tale quota per gli esercizi successivi, in misura comunque non superiore al 10% rispetto all'esercizio precedente.

4. La quota associativa va versata entro il primo semestre dell'esercizio a cui tale quota si riferisce.

5. Il servizio amministrativo e di revisione contabile potrà essere affidato dal Consiglio Direttivo a un soggetto esterno all'Associazione.

ARTICOLO 17 - RENDICONTO FINANZIARIO ANNUALE - RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il rendiconto finanziario annuale, predisposto dal Segretario Generale e deliberato dal Consiglio Direttivo, sarà presentato all'Assemblea degli Associati per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

3. Per particolari esigenze il rendiconto finanziario annuale può essere presentato entro i due mesi successivi rispetto al termine previsto nel comma precedente.

4. Il rendiconto finanziario preventivo ("Budget"), predisposto dal Segretario Generale e deliberato dal Consiglio Direttivo, viene sottoposto all'Assemblea chiamata ad approvare il rendiconto finanziario annuale.

ARTICOLO 18 - SCIOGLIMENTO

1. L'Associazione si scioglie per le cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile. L'Associazione può essere sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il

compenso.

ARTICOLO 19 - RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile, alle norme di legge vigenti in materia, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 20 - COMUNICAZIONI

1. Fermo restando che lo svolgimento delle attività dell'Associazione presuppone lo scambio continuo di dati e informazioni (ivi incluse le Informazioni Riservate, come definite nel regolamento dell'Associazione) con i mezzi che i Gruppi di Lavoro riterranno idonei (e-mail, fax), qualsivoglia comunicazione formale prevista dal presente Statuto dovrà essere inviata agli indirizzi comunicati da ciascun Associato al Direttore dell'Associazione.

ARTICOLO 21 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Le attività dell'Associazione sono disciplinate e regolate dalla legge italiana.

2. Ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione o esecuzione del presente Statuto sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del foro di Roma.

Elenco delle revisioni:

4/4/2012, Modificato come da DELIBERA N. 13 DEL 15/02/2013, depositato presso

Notaio Atlante

| TESTO VIGENTE | TESTO NUOVO CON EVIDENZA DELLE REVISIONI |
|---|--|
| <p>ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI</p> <p style="text-align: center;"><i>[omissis]</i></p> <p>4. La convocazione dell'Assemblea, in sede ordinaria o straordinaria, è effettuata dal Direttore direttamente o su richiesta di almeno un terzo degli Associati votanti, ovvero su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.</p> <p style="text-align: center;"><i>[omissis]</i></p> | <p>ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI</p> <p style="text-align: center;"><i>[omissis]</i></p> <p>4. La convocazione dell'Assemblea, in sede ordinaria o straordinaria, è effettuata dal Direttore direttamente o su richiesta di almeno un decimo terzo degli Associati votanti, ovvero su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.</p> <p style="text-align: center;"><i>[omissis]</i></p> |
| <p>ARTICOLO 18 - SCIoglimento</p> <p>1. L'Associazione si scioglie per le cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile. L'Associazione può essere sciolta anticipatamente, su proposta di almeno la metà più uno degli Associati, con delibera dell'Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso.</p> | <p>ARTICOLO 18 - SCIoglimento</p> <p>1. L'Associazione si scioglie per le cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile. L'Associazione può essere sciolta anticipatamente, su proposta di almeno la metà più uno degli Associati, con delibera dell'Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso.</p> |

Regolamento dell'Associazione Energy@home

Regole in materia di Diritti di Proprietà Industriale e/o Intellettuale

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI E REGOLE RIGUARDANTI IL BACKGROUND

1.1 Per gli scopi del presente Regolamento, le parole ed espressioni di seguito elencate in corsivo grassetto sono da intendersi con i significati di seguito riportati, sia quando utilizzate al singolare, sia quando utilizzate al plurale:

"Background" significa: (i) Diritti di Proprietà Industriale e/o Intellettuale di proprietà di un Associato prima della propria adesione all'Associazione; e (ii) Diritti di Proprietà Industriale e/o Intellettuale sviluppati o comunque acquisiti da un Associato dopo la propria adesione all'Associazione al di fuori del contesto o dell'esecuzione delle attività dell'Associazione. Il Background resterà proprietà esclusiva dell'Associato in entrambi i casi sopra menzionati.

"Certificazione" ha il significato definito all'Articolo 5.2 del presente Regolamento.

"Comitato di Standardizzazione" ha il significato definito all'Articolo 14 dello Statuto.

"Corrispettivo per Certificazione" ha il significato definito all'Articolo 5.2 del presente Regolamento.

"Corrispettivo per Test" ha il significato definito all'Articolo 5.3 del presente Regolamento.

"Diritti di Proprietà Industriale e/o Intellettuale o IPRs" significa tutti i diritti sul know-how, proprietà intellettuale, proprietà industriale, siano essi registrabili oppure non registrabili, includendo a titolo esemplificativo e non esaustivo diritti di brevetto, diritti d'autore, diritti connessi, diritti su banca dati, diritti su topografia di prodotti a semiconduttori e diritti per disegni e modelli registrati e non registrati, così come tutte le corrispondenti domande depositate ovunque nel mondo, ad eccezione dei diritti di marchio.

"Foreground" significa i risultati, includendo qualsiasi specifica tecnica, dato, informazione, opera, opera in corso, prova, idea creativa, invenzione, scoperta e sviluppo e i relativi Diritti di Proprietà Industriale e/o Intellettuale (IPRs) che sono generati attraverso le attività di ricerca e sviluppo svolte nell'ambito dell'esecuzione delle attività dell'Associazione, con l'esclusione del Background.

"Gruppi di Lavoro" ha il significato di cui all'Articolo 14 dello Statuto

"Informazione Riservata" ha il significato definito all'Articolo 6 del presente Regolamento.

"IPRs Essenziali" significa quegli IPRs (che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, includono tutti i brevetti e le domande di brevetto, i diritti su banche dati e i diritti d'autore) che in uno o più dei paesi del mondo risultino essere attualmente esistenti o rilasciati o depositati in un momento successivo e che coprono o che afferiscono ad una o più tra le Specifiche e che, senza averne titolarità o licenza, sarebbero necessariamente contraffatti qualora si implementassero una o più delle Specifiche Adottate.

"Processo di Certificazione" ha il significato fornito all'Articolo 5.2 del presente Regolamento.

"Prodotti Pienamente Conformi" significa prodotti o tecnologie che rispettano tutte le parti obbligatorie delle Specifiche Adottate applicabili; la procedura che deve essere

seguita, affinché un prodotto o una tecnologia possano essere considerati come Prodotti Pienamente Conformi, deve essere proposta dal Comitato di Standardizzazione.

"Proponente" ha il significato definito all'Articolo 2.1 del presente Regolamento.

"Proposte di Specifiche" significa le Specifiche e/o qualsiasi integrazione e/o modifica alle esistenti Specifiche Adottate che sono proposte al Consiglio Direttivo da uno o più Associati affinché diventino Specifiche Adottate, in conformità all'Articolo 5.1 del presente Regolamento

"Responsabile dei Test" significa uno o più Associati nominati dal Consiglio Direttivo, dopo l'approvazione da parte del Comitato di Standardizzazione, per la Certificazione, affinché eseguano i test fondamentali per valutare la conformità dei prodotti degli altri Associati alle Specifiche Adottate. Tali test per la Certificazione devono essere definiti dal Comitato di Standardizzazione.

"Specifiche" significa tutte i dettagli tecnici e la documentazione che descrive una serie di disposizioni normative (ad esempio un materiale, un metodo, un processo, un servizio, o un funzionamento). Esempi di Specifiche includono la definizione di un protocollo di comunicazione, un modello sintattico di dati scambiati tra due sistemi, una serie di funzioni richieste ad una determinata classe di prodotti, un metodo di test standard, una serie esplicita di requisiti.

"Specifiche Approvate" significa le Specifiche Proposte approvate da parte del Comitato di Standardizzazione. La procedura che il Comitato di Standardizzazione dovrà osservare per l'approvazione, deve a sua volta essere approvata dall'Assemblea degli Associati.

"Specifiche Adottate" significa le Specifiche Approvate che sono state adottate dal Consiglio Direttivo in conformità all'Articolo 14.9 dello Statuto. Inoltre, rientrano nelle Specifiche Adottate le Specifiche conferite all'Associazione al momento della sua costituzione.

1.2 A scopo di chiarezza, gli Associati riconoscono e concordano che il presente Regolamento non ha influenza alcuna sul Background di ogni Associato, tranne il caso in cui un differente accordo ad hoc in forma scritta sia sottoscritto tra gli Associati e/o l'Associazione. Niente di ciò che è incluso nel presente Regolamento è da interpretarsi nel senso di concedere o conferire un qualsiasi diritto, per mezzo di licenza o con un differente strumento, espressamente, tacitamente o in altro modo, sul Background di ogni Associato, a meno di eventuali differenti specifiche disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ARTICOLO 2 - REGOLE RELATIVE ALLE SPECIFICHE PROPOSTE

2.1 Un singolo Associato o una pluralità di Associati hanno facoltà di presentare (come "Proponente") al Comitato di Standardizzazione una o più Proposte di Specifiche.

2.2 Ciascuna domanda deve osservare le seguenti disposizioni:

a) il Proponente deve fornire al Comitato di Standardizzazione una dichiarazione scritta ad hoc che:

(i) dettagli la lista degli IPRs di titolarità del Proponente (o di titolarità di Impresa/e ad esso Affiliata/e) necessari per le Proposte di Specifiche e che diventerebbero IPRs Essenziali qualora le Proposte di Specifiche fossero adottate dal Consiglio Direttivo in conformità all'Articolo 5.1 del presente Regolamento;

(ii) contenga l'impegno irrevocabile del Proponente a concedere, a chiunque ne faccia richiesta, licenze d'uso degli IPRs di cui alla lettera 2.2 (i) a carattere non

esclusivo, con divieto di trasferibilità e di sub-licenziabilità, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, valide per tutta la durata degli IPRs Essenziali, qualora le Proposte di Specifiche siano approvate dal Comitato di Standardizzazione in conformità all'Articolo 5.1 del presente Regolamento. Il Proponente dovrà indicare tutti i termini e le condizioni anche economiche della suddetta licenza, in modo che la proposta possa essere valutata dagli Associati nel processo di approvazione delle Specifiche Proposte. In qualunque caso, tale licenza deve essere utilizzata: (i) per la finalità indicata all'Articolo 2 dello Statuto o (ii) per produrre, far produrre, utilizzare, importare, vendere, offrire sul mercato, promuovere o altrimenti distribuire e disporre di Prodotti Pienamente Conformi. Tale licenza è da intendersi come irrevocabile, potendo il licenziante risolvere la licenza solo nel caso in cui il licenziatario sia in grave o persistente violazione dei termini e condizioni dell'accordo di licenza e, qualora tale violazione sia rimediabile, non abbia provveduto a porvi rimedio entro trenta (30) giorni a partire dalla ricezione di una comunicazione scritta che specifichi l'inadempienza e che richieda di porvi rimedio;

(iii) impegni il Proponente stesso, in caso di cessione ad altro/i soggetto/i della titolarità degli IPRs Essenziali, a trasferire i relativi obblighi e diritti al cessionario (incluso l'obbligo di trasferire tali obblighi e diritti a qualsiasi eventuale successivo cessionario);

(iv) elenchi, in via facoltativa e non esaustiva, ulteriori IPRs del Proponente, diversi dagli IPRs Essenziali, ma che potrebbero essere coinvolti da un'implementazione della Proposta di Specifica, al fine di precisare la propria indisponibilità a concederne licenza d'uso.

b) Ciascun Associato può presentare al Comitato di Standardizzazione evidenza di ulteriori IPRs che a suo avviso potrebbero risultare IPRs Essenziali rispetto alla Proposta di Specifiche in caso di adozione della stessa. Qualora un IPR Essenziale sia di proprietà di un Associato diverso dal Proponente, tale Associato può presentare una dichiarazione analoga a quella prevista a carico del Proponente all'Art. 2.2a)(ii). Il Comitato di Standardizzazione può stabilire che vengano realizzate ricerche per verificare la possibile esistenza di IPRs che sarebbero IPRs Essenziali rispetto alla Proposta di Specifiche in caso di adozione della stessa. In caso di identificazione di IPRs Essenziali di proprietà di soggetti diversi dal Proponente, il Comitato di Standardizzazione vaglierà la possibilità di ottenere, dai titolari degli IPRs identificati, dichiarazioni analoghe a quella prevista a carico del Proponente all'art. 2.2a)(ii) e deciderà la soluzione più appropriata.

c) Il Comitato di Standardizzazione dovrà necessariamente rifiutare una Proposta di Specifica, nel caso in cui sia venuto a conoscenza dell'esistenza di IPRs Essenziali che risultino validi, per i quali risulti impossibile ottenere dai titolari degli IPRs identificati, dichiarazioni analoghe a quella prevista a carico del Proponente all'art. 2.2a)(ii).

ARTICOLO 3 – FOREGROUND

3.1 L'Associazione può eseguire, attraverso qualsiasi dei suoi Gruppi di Lavoro o mediante terze parti, attività di ricerca e sviluppo in relazione alle Specifiche, su proposta del Comitato di Standardizzazione e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo la cui responsabilità sarà però solo di verificare che la proposta del Comitato di

Standardizzazione sia conforme con il budget dell'Associazione e che il contratto proposto sia in linea con le regole dell'Associazione.

3.2 Se una terza parte è stata incaricata dall'Associazione di eseguire le attività di cui all'Articolo 3.1, il relativo accordo di incarico deve stabilire che il Foreground delle attività di ricerca e sviluppo appartiene all'Associazione.

3.3 Se un Gruppo di Lavoro esegue le attività di cui all'Articolo 3.1, la proprietà del Foreground delle attività di ricerca e sviluppo deve appartenere all'Associazione, a meno che l'Associazione e gli Associati coinvolti concordino diversamente, in forma scritta.

3.4 Fermi restando gli Articoli 3.2 e 3.3, le Specifiche Adottate e il Foreground che deriva dalle attività menzionate agli Articoli 3.1, 3.2 e 3.3 del presente Regolamento sono di piena ed esclusiva proprietà dell'Associazione e sono qui licenziati dall'Associazione agli Associati e alle Affiliate (come definite al successivo Art. 6, comma (d)): la licenza è su scala mondiale, gratuita, non esclusiva, non trasferibile, senza diritto a concedere ulteriori sub-licenze e valida per tutta la durata dei relativi IPRs, esclusivamente per (i) la finalità di cui all'Articolo 2 dello Statuto o (ii) per produrre, far produrre, utilizzare, importare, vendere, offrire sul mercato, promuovere o altrimenti distribuire e disporre di Prodotti Pienamente Conformi. L'Associazione si impegna, inoltre, irrevocabilmente a licenziare tutti gli IPRs Essenziali di sua proprietà anche a chiunque ne faccia richiesta, negli stessi termini della licenza prevista per gli Associati, ma non necessariamente gratuita, purché a condizioni economiche eque, ragionevoli e non discriminatorie.

3.5 In caso di scioglimento, secondo l'Articolo 18 dello Statuto, l'Assemblea degli Associati valuterà come trattare al meglio qualsiasi degli IPRs di proprietà dell'Associazione o ricevuti dall'Associazione tramite licenza e avrà la facoltà di esigere il trasferimento di tali IPRs a un altro soggetto per consentire a codesto soggetto di mantenere in vita tali IPRs a proprie spese.

ARTICOLO 4 - UTILIZZO DEL MARCHIO ENERGY@HOME

4.1 Il marchio "Energy@home" (di seguito "il Marchio") e relativo logo nella forma grafica rappresentata nell'Allegato A) al presente Regolamento, di titolarità dell'Associazione, potrà essere usato solo per contraddistinguere i *Prodotti Pienamente Conformi* e per contraddistinguere materiale di promozione dell'Associazione (come ad esempio il sito web, brochure, ecc.). Tale diritto di utilizzo è esteso anche alle Affiliate (come definite al successivo Art. 6, comma (d)) che producono o commercializzano gli stessi Prodotti Pienamente Conformi.

4.2 il Marchio non potrà essere usato in combinazione con altri marchi, loghi o segni distintivi di proprietà o nella disponibilità degli Associati o di terzi in modo da originare un nuovo marchio o altro segno distintivo;

4.3 il Marchio non potrà essere utilizzato secondo modalità che possano ledere il valore, violino le norme di legge in vigore, né utilizzato in contesti che contengono, anche implicitamente, affermazioni denigratorie per i concorrenti dell'Associazione o degli Associati; il Marchio dovrà essere utilizzato in conformità di eventuali linee guida che potranno essere emanate dall'Associazione.

4.4 il Marchio dovrà sempre essere utilizzato segnalando al pubblico che il logotipo "Energy@home" è un marchio depositato/registrato.

4.5 L'Associazione potrà in essere tutte le azioni più opportune, in sede giudiziale o stragiudiziale, per contrastare eventuali pretese di terzi sul Marchio o sulla sua utilizzazione

ovvero per contrastare eventuali contraffazioni o situazioni comunque lesive dei suoi diritti. A tal fine ciascun Associato si impegna a dare tempestivamente informazione agli altri Associati e all'Associazione dell'esistenza di ogni pretesa, contraffazione o situazione lesiva di cui venisse a conoscenza, anche al fine di concordare, ove possibile, le iniziative da intraprendere.

ARTICOLO 5 - APPROVAZIONE DELLE SPECIFICHE / COMPATIBILITÀ DEI PRODOTTI CON LE SPECIFICHE ADOTTATE

5.1 Le Proposte di Specifiche presentate al Comitato di Standardizzazione devono essere valutate dal Comitato di Standardizzazione per la loro approvazione in conformità alla specifica procedura approvata dall'Assemblea degli Associati come da Articolo 14 dello Statuto. Il Comitato di Standardizzazione discute le Proposte di Specifiche ed eventualmente propone modifiche alle stesse. Il Comitato di Standardizzazione decide se approvare oppure rigettare le Proposte di Specifiche.

Qualora le Proposte di Specifiche siano approvate dal Comitato di Standardizzazione, esse diventano Specifiche Approvate e sono sottoposte al Consiglio Direttivo perché siano adottate dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve verificare che tutte le formalità previste per l'approvazione delle Proposte di Specifiche siano state rispettate dal Comitato di Standardizzazione e il solo motivo per non approvarne l'adozione sarà il non rispetto di una qualsiasi tra queste formalità.

Qualora le Specifiche Approvate siano adottate dal Consiglio Direttivo, esse diventano Specifiche Adottate. Le Specifiche Adottate costituiscono nel loro insieme la Specifica ENERGY@HOME.

5.2 Ogni Associato o qualunque terzo interessato (il "**Soggetto Interessato**") ha facoltà di richiedere al Comitato di Standardizzazione di avviare la procedura per ottenere la certificazione della conformità dei suoi prodotti alle Specifiche Adottate. Il Comitato di Standardizzazione attiverà e gestirà il processo di certificazione in accordo con le regole definite in una specifica procedura di certificazione che deve essere approvata dall'Assemblea degli Associati (il "**Processo di Certificazione**").

Il Comitato di Standardizzazione attribuisce ad uno o più prodotti la qualifica di Prodotti Pienamente Conformi sulla base dei risultati della valutazione eseguita dal Responsabile dei Test. Il Comitato di Standardizzazione rilascia una certificazione (la "**Certificazione**") necessaria per il Soggetto Interessato perché possa vendere i suoi Prodotti Pienamente Conformi sotto il marchio "Energy@home".

L'Associazione è autorizzata a richiedere il pagamento di specifici onorari, come indennizzo per il Processo di Certificazione (il "**Corrispettivo per Certificazione**"). Tali onorari devono essere fissati dal Consiglio Direttivo in base a criteri equi, ragionevoli e non discriminatori, ed includere tutti i costi e le spese (incluse spese amministrative e spese generali) sostenuti dall'Associazione relativamente allo specifico Processo di Certificazione. Il Corrispettivo per Certificazione consiste in una somma che il Soggetto Interessato deve pagare all'Associazione solo una volta per ogni specifica procedura di certificazione entro i tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo; in ogni caso l'ammontare del corrispettivo non dipende né dal numero né dalla tipologia dei prodotti che sono stati venduti o che si prevede di vendere.

5.3 Un accordo ad hoc deve essere concluso tra il Responsabile dei Test e il Soggetto Interessato per fissare i relativi termini e condizioni, inclusa tra l'altro la definizione del

relativo corrispettivo per il test (il “**Corrispettivo per Test**”), da determinarsi in base a criteri equi, ragionevoli e non discriminatori. Tale Corrispettivo per Test deve includere tutti i costi e le spese (incluse spese amministrative e spese generali) sostenuti dal Responsabile dei Test relativamente alla specifica attività di test. Il Corrispettivo per Certificazione consiste in una somma che il Soggetto Interessato deve pagare al Responsabile dei test solo una volta per ogni specifica attività di test; in ogni caso l'ammontare del corrispettivo non dipende né dal numero né dalla tipologia dei prodotti che sono stati venduti o che si prevede di vendere.

5.4 L'Associazione deve accreditare uno o più laboratori che saranno autorizzati ad eseguire il test di conformità necessario ad attestare la conformità dei prodotti con le Specifiche Adottate. I laboratori accreditati si devono includere nella lista dei Responsabili dei Test.

Qualsiasi Azienda che sia Associato e che rispetti i requisiti definiti dal Comitato di Standardizzazione, può depositare domanda per diventare Responsabile dei Test. Il Comitato di Standardizzazione analizza la domanda relativamente ai requisiti definiti e delibera se approvare o rigettare la domanda. La domanda approvata deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo per l'accreditamento del Richiedente come Responsabile dei Test.

5.5 Il Consiglio Direttivo accredita i Responsabili dei Test tramite un documento scritto e impone loro regole specifiche da rispettare nella loro attività di test, inclusa la determinazione del corrispettivo ad essi dovuto come da disposizioni di cui al precedente Articolo 5.3; tale documento scritto deve essere accettato per iscritto da ogni Responsabile dei Test accreditato.

ARTICOLO 6 - INFORMAZIONI RISERVATE

Le informazioni che ciascun Associato metterà a disposizione degli altri Associati non saranno considerate informazioni riservate, tranne che l'Associato non le dichiari espressamente tali prima della sua comunicazione.

Le Informazioni Riservate non potranno essere utilizzate per la definizione e predisposizione delle specifiche tecniche.

Fermo restando quanto sopra disciplinato, nel caso gli Associati abbiano necessità di scambiarsi informazioni riservate, varranno le seguenti disposizioni:

per “Informazioni Riservate” si intendono le informazioni comunicate ad un Associato (nel seguito “Parte Ricevente”) da un altro Associato (nel seguito denominata “Parte Comunicante”) nell'ambito dello svolgimento delle attività dell'Associazione **(i)** in forma scritta o altra forma tangibile e identificate per iscritto o marcate dalla Parte Comunicante al momento della comunicazione **come “Riservate”** o con altra dicitura di analogo significato o **(ii)** in forma orale o visiva, purché identificate dalla Parte Comunicante come Riservate al momento di tale comunicazione e confermate per iscritto dalla Parte Comunicante alla Parte Ricevente con tale dicitura di riservatezza entro 30 giorni da detta comunicazione orale o visiva.

La Parte Ricevente si impegna:

- (a)** a mantenere riservate le Informazioni Riservate ed a non rivelarle o altrimenti renderle disponibili a terzi, salvo quanto previsto al successivo punto (c);
- (b)** ad utilizzare le Informazioni Riservate solo per l'esecuzione dei propri compiti e l'esercizio dei propri diritti nell'ambito delle attività dell'Associazione;
- (c)** a non copiare, né modificare, né a permettere ad alcuno di copiare o modificare, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate, salvo nella misura strettamente necessaria per l'uso consentito dal punto (b) che precede;
- (d)** a limitare l'accesso alle Informazioni Riservate e l'uso delle stesse al personale proprio o di propri consulenti e/o o Affiliate, intendendosi per "Affiliata" (i) una controllata (ai sensi dell'art.2359 C.C.) della Parte Ricevente (ii) una società di cui detta Parte Ricevente sia una controllata e/o (iii) una controllata di una società di cui al punto (ii) che precede, coinvolti nell'esecuzione della Valutazione, nella misura strettamente necessaria per detta esecuzione;
- (e)** ad imporre ai propri consulenti e Affiliate ed al personale di cui al punto (d) il rispetto degli obblighi previsti nel presente Accordo;
- (f)** a scelta della Parte Comunicante, a restituire alla Parte Comunicante o distruggere tempestivamente e cancellare dalla memoria di qualsiasi computer nella sua disponibilità tutte le Informazioni Riservate e le copie complete o parziali delle stesse in suo possesso, certificandone la distruzione e la cancellazione alla Parte Comunicante, e ad astenersi da ogni ulteriore uso delle Informazioni Riservate e di ogni loro parte, quando le medesime non siano più necessarie per l'uso consentito dal punto (b) che precede;
- (g)** ferme restando le disposizioni che precedono, a non rimuovere o in qualsiasi modo cancellare, in tutto o in parte, dalle copie di qualsiasi software, documentazione o altro materiale fornito dalla Parte Comunicante o dal relativo supporto o confezione qualsivoglia indicazione di copyright o altra notazione di riserva di diritti ivi apposta e
- (h)** ferme restando le disposizioni che precedono, a sottoporre le Informazioni Riservate in suo possesso o controllo a misure di protezione, che siano in ogni caso non meno stringenti di quelle adottate per le proprie informazioni riservate, contro l'accesso, l'uso, la copiatura, la modifica e/o la divulgazione non autorizzati.

I predetti impegni non si applicano ad informazioni che siano disponibili al pubblico al momento della comunicazione alla Parte Ricevente o lo diventino successivamente senza colpa della Parte Ricevente, o che la Parte Ricevente possa dimostrare (a) essere già lecitamente ad esso note, libere da vincoli di riservatezza o limiti d'uso, prima di riceverle dalla Parte Comunicante, (b) o essere state ad esso comunicate da terzi senza vincoli di riservatezza o limiti d'uso o (c) essere state da esso sviluppate indipendentemente.

I predetti impegni non si applicano altresì alle informazioni che ciascuna Parte fosse obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di comunicazione di qualsiasi Autorità. In tale ultimo caso detta Parte, ove consentito dall'Autorità, dovrà dare immediata notizia scritta alla parte proprietaria dell'informazione Riservata affinché questa possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi.

ARTICOLO 7 – TUTELA DATI PERSONALI

Gli associati, in qualità di titolari dei trattamenti di dati personali effettuati e collegati ai rapporti connessi alla presente associazione, ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30 giugno 2003, n.196 (il d.lgs. 196/2003), si danno atto del fatto che i dati personali di cui sopra, saranno raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione dell'associazione ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla sopra menzionata legge.

Ogni titolare - per quanto di propria competenza - è tenuto, in forza di legge e di contratto - per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività - al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività produttive dell'altro titolare. Ogni titolare ha il dovere di compiere quanto necessario per il rispetto della legge.

I titolari, ognuno per quanto di competenza, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o autorità a seguito di eventuali inosservanze al d.lgs. 196/2003, nell'ambito delle rispettive e specifiche attività ed oneri, così come previsti dalla legge ed integrati dalla presente clausola.

Gli associati concordano inoltre che:

- a) l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti sopra indicati;
- b) i sopra menzionati dati, nonché quelli elaborati dagli associati, non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dalla legge;
- c) la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha la facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dagli articoli 7-10 del d.lgs.196/2003.

Roma, 4 luglio 2012

Telecom Italia S.p.A.

Enel Distribuzione S.p.A.

Indesit Company S.p.A.

Electrolux Appliances S.p.A.

Allegato "A"
al Regolamento dell'Associazione Energy@home

